



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

REGOLAMENTO PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Sommario

REGOLAMENTO PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA.....	1
Art. 1. Scopo e campo di applicazione.....	2
Art. 2. Definizioni.....	2
Art. 3. Rettore: obblighi e attribuzioni	6
Art. 4. Direttore Generale: obblighi e attribuzioni	7
Art. 5. Dirigente per la Sicurezza: obblighi e attribuzioni	8
Art. 6. Responsabile della Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio: obblighi e attribuzioni	10
Art. 7. Preposto: obblighi e attribuzioni.....	11
Art. 8. Lavoratore: obblighi e attribuzioni.....	12
Art. 9. Servizio di Prevenzione e Protezione: obblighi e attribuzioni	14
Art. 10. Medico Competente: obblighi e attribuzioni.....	14
Art. 11. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	14
Art. 12. Addetto Locale per la Sicurezza: obblighi e attribuzioni.....	15
Art. 13. Coordinatore di Struttura organizzativa Complessa: obblighi e attribuzioni ...	17
Art. 14. Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio ...	17
Art. 15. Risorse finanziarie.....	17
Art. 16. Norma di chiusura	17
Allegato 1. Elenco Strutture organizzative autonome	19
Allegato 2. Elenco Strutture organizzative complesse.....	20

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro dell'Università degli Studi di Pavia (“il **“Regolamento”**”), fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente previste dalle normative vigenti, indica nei loro profili essenziali, i ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure in materia di prevenzione, protezione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito dell’Università degli Studi di Pavia (“**UNIPV**”). Per tutto ciò che attiene a quanto regolamentato dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i., si faccia riferimento allo specifico regolamento universitario di radioprotezione (D.R. n.1720 del 17 luglio 2006).
2. Il Regolamento si applica a tutti gli insediamenti di UNIPV, a tutte le attività didattiche, di ricerca e di servizio svolte dalla medesima presso le proprie sedi e presso sedi esterne, nonché a tutti i lavoratori, dipendenti ed equiparati, operanti nell’ambito dell’organizzazione dell’Università.
3. Le prescrizioni del Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i lavoratori, dipendenti ed equiparati, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Tali soggetti sono tenuti a osservarle.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (“**TUS**”), e dal D.M. 5 agosto 1998 n. 363.
 - a. **Datore di lavoro (“DL”)**: il datore di lavoro ai fini della sicurezza è definito dall'art.2 comma 1, lettera b), 2° periodo, del TUS, secondo cui *“nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”*. Per l’Università, ai sensi dell’art.2 comma 1 del D.M. 363/98, “Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell’università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.” Il Datore di Lavoro di UNIPV è individuato nel Rettore.
 - b. **Dirigente per la Sicurezza (“Dirigente”)**: il Dirigente per la Sicurezza è definito dall'art.2 comma 1, lettera d) del TUS come la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”*. Per UNIPV, rispondono alla definizione di Dirigente di cui al già citato art.2 del TUS, ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, almeno i seguenti soggetti:

- i. i Responsabili delle Strutture Autonome, come definiti alla successiva lettera “o”, quali:
 - il Direttore Generale;
 - i Dirigenti delle aree dell’Amministrazione Centrale, in quanto organizzano e gestiscono le attività e il personale delle relative Aree;
 - i Responsabili Gestionali di Dipartimento, in quanto organizzano e gestiscono le attività e il personale dei relativi Uffici, incardinati nei Dipartimenti;
 - i Direttori dei Dipartimenti, in quanto coordinano le attività di didattica e ricerca dei relativi Dipartimenti;
 - i Presidenti delle Facoltà, in quanto coordinano le attività didattiche dei Dipartimenti afferenti;
 - i Direttori dei Centri, in quanto organizzano e coordinano le attività e il personale dei relativi Centri;
 - i Direttori delle Biblioteche, in quanto organizzano e coordinano le attività e il personale delle relative Biblioteche;
 - i Direttori dei Musei, in quanto organizzano e coordinano le attività e il personale dei relativi Musei.
- ii. i Coordinatori delle Strutture Complesse, come definiti alla successiva lettera “q”;
- iii. sono dirigenti per la sicurezza anche:
 - i Responsabili delle Attività di Didattica e Ricerca in Laboratorio, come definiti alla successiva lettera “l”, quando organizzano le attività di didattica e/o ricerca e/o servizio nei laboratori;
 - qualunque altro soggetto che risponda alla definizione di Dirigente come espressa dall’art.2 comma 1 lett. d) del TUS, in quanto organizza e vigila su attività e/o personale.
- c. Delegato del datore di lavoro: il soggetto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 16 del TUS, al quale con atto formale il Datore di Lavoro può trasferire alcune delle funzioni che gli spettano per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- d. Laboratorio: è considerato laboratorio, ai sensi dell’art.2, comma 3 del D.M. 363/1998, ogni luogo e ambiente in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca o di servizio che comportano l’uso di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti fisici, chimici o biologici. Sono considerati laboratori altresì i luoghi e gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche e marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l’entità del rischio, sono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, nonché misure di sorveglianza sanitaria.
- e. Lavoratore: sono lavoratori ai sensi dell’art.2 comma 4 del D.M. 363/98 in combinato disposto con l’art.2 del TUS, il personale docente, i ricercatori e il

personale tecnico e amministrativo dipendenti dell'Università. Inoltre, i Decreti sopra citati definiscono come lavoratore, ai soli fini delle questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro, anche il personale non organicamente strutturato e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono la loro attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata. Sono inoltre equiparati ai lavoratori, ai soli fini delle questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti a essi equiparati, quando, nell'ambito dell'attività dell'Università, frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi derivanti da agenti fisici, chimici e biologici e a rischi derivanti dalle apparecchiature munite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati a tali laboratori e strumentazioni.

- f. Luogo di lavoro: ai sensi dell'art.62 comma 1 del TUS, è considerato luogo di lavoro ogni luogo destinato ad ospitare posti di lavoro e attività lavorative nell'ambito di UNIPV e di ogni sua unità funzionale e comunque ogni altro luogo accessibile al lavoratore in ragione delle attività che deve svolgere.
- g. Medico Competente Incaricato (“**MCI**”): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art.38 del TUS, che collabora con il DL ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dal DL per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla stessa Legge. Il DL può, ai sensi dell'art.39, comma 6, del TUS, nominare più medici competenti individuando tra essi un Medico Competente Coordinatore (“**MCC**”), il quale deve farsi promotore, nell'intento dell'unitarietà d'indirizzo operativo, di reciproche aggiornate informazioni sul piano generale della metodica diagnostica.
- h. Preposto: il preposto ai fini della sicurezza è definito dall'art.2 comma 1, lettera e) del TUS come la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*. Per l'Amministrazione centrale rispondono a tale definizione, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, almeno i seguenti soggetti:
- i. nell'ambito dell'Amministrazione Centrale:
 - i Responsabili dei Servizi e delle Unità Operative Complesse, in quanto sovrintendono alle attività dei relativi operatori;
 - ii. nei Dipartimenti e nei Centri di ricerca, di servizio e di ricerca e servizio:
 - i Responsabili tecnici di laboratorio, che sovrintendono sulle attrezzature di laboratorio e sulle attività che in questi vengono svolte;
 - i Responsabili delle attività di didattica e ricerca in laboratorio e tutti i soggetti che coordinano gruppi di ricerca o di didattica in laboratorio, quando non siano qualificabili come dirigenti per la

sicurezza, in quanto non organizzano attività, ma si limitano a sovrintenderle.

- i. Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro (“**SGSSL**”): insieme delle politiche, processi, pratiche, procedure e accorgimenti organizzativi attraverso i quali UNIPV individua al proprio interno l’assetto di responsabilità, le risorse, le modalità e gli strumenti necessari a gestire la sicurezza e la salute dei suoi lavoratori ed equiparati, e a garantire la corretta applicazione delle misure di mitigazione dei rischi e protezione dagli stessi.
- j. Procedure del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro: procedure documentate, predisposte dal Servizio di Prevenzione e Protezione o altra Direzione e/o Servizio competente, che contengono prescrizioni o modalità operative la cui applicazione è obbligatoria per qualsiasi soggetto che opera nell’ambito di UNIPV.
- k. Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (“**RLS**”): persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, con compiti di consultazione, ricevimento delle informazioni, promozione, formulazione di osservazioni e proposte in tema di prevenzione e segnalazione dei rischi individuati.
- l. Responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio (“**RADRL**”): ai sensi dell’art.2 comma 5 del DM 363/98 è qualsiasi soggetto che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.
- m. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (“**RSPP**”): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.32 del TUS, individualmente designata, con atto non delegabile, dal Datore di Lavoro a cui risponde per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (“**SPP**”) nell’attuazione dei compiti previsti dall’art.33 del TUS.
- n. Struttura organizzativa Autonoma (“**SA**”): struttura individuata come tale nell’**Allegato 1**, che gode di autonomia gestionale e/o amministrativa e/o finanziaria.
- o. Responsabile di Struttura Autonoma (“**RSA**”): il Direttore di ciascuna SA cui competono i compiti di dirigente ai sensi della precedente lett. “b” ai fini e per gli effetti della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per la SA medesima.
- p. Struttura organizzativa Complessa (“**SC**”): qualora due o più SA, così come definite alla precedente lettera “n”, fruiscano di locali e/o spazi comuni, o comunque si manifesti la necessità, anche al fine di ottimizzare i risultati, di cooperare nelle attività di prevenzione e protezione, ivi compresa la gestione dell’emergenza e del primo soccorso, le stesse, a questi fini, vengono costituite in una unica SC, individuata come tale con Decreto Rettorale su proposta del RSPP. Le SC debbono provvedere alla gestione comune della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori attraverso un apposito regolamento interno, nominando i componenti di un comitato di coordinamento per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della SC ed individuando un Responsabile unico (“**RSC**”); nel suddetto

regolamento saranno individuate le diverse quote di responsabilità spettanti al RSC, ai Responsabili delle singole SA e le altre posizioni di garanzia per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In **Allegato 2** è riportato l'elenco delle SC costituite, che viene mantenuto aggiornato a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione.

- q. Coordinatore di Struttura Complessa (“**CSC**”): Responsabile di una SA che, all'interno di una SC, conta il maggior numero di lavoratori che hanno la sede di lavoro nella medesima SC e al quale sono assegnati i compiti di cui all'art.13.
- r. Addetto Locale per la Sicurezza (“**ALS**”): persona incaricata di particolari compiti per la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro nell'ambito di una o più strutture e al quale sono assegnati i compiti di cui all'art.12.

Art. 3. Rettore: obblighi e attribuzioni

1. Il Rettore, in qualità di Datore di Lavoro, garantisce, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, l'effettuazione della valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento. Per le attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento e/o di ricerca, principalmente svolte nei laboratori, la responsabilità dell'effettuazione della relativa valutazione e dell'elaborazione del documento spetta, come previsto dal D.M. 363/98, in via concorrente anche ai responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, che sottoscrivono il Documento di Valutazione del Rischio (“**DVR**”) ai fini dell'assicurazione al Datore di Lavoro della correttezza e completezza delle attività in esso valutate.
2. Al Rettore compete di:
 - a. convocare, almeno una volta l'anno, e assicurare l'effettuazione della riunione periodica di cui all'art.35 del TUS;
 - b. presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art.15 del TUS, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c. nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - d. nominare il Medico Competente Coordinatore e gli eventuali Medici Competenti Incaricati.
3. Il Rettore, come espressamente previsto dall'art.3 del D.M. 363/98, eventualmente per il tramite della Direzione Generale o altro esperto a ciò formalmente delegato, assicura le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente Coordinatore nonché degli altri soggetti attivi cui è assegnato il compito di svolgere funzioni specifiche in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro (“**SSL**”), e cura le relazioni istituzionali con gli Enti esterni, compresi gli organi di vigilanza, richieste dall'esercizio delle suddette funzioni nonché in materia di SSL.
4. Il Rettore effettua, eventualmente per il tramite della Direzione Generale o altri soggetti all'uopo formalmente incaricati, le attività di vigilanza sulle prestazioni in materia di salute e sicurezza.
5. A seguito della ricezione di segnalazioni da parte di lavoratori, preposti, o evidenze durante attività di controllo e/o audit, il Rettore individua, nell'ambito delle proprie attribuzioni e

dei poteri assegnati da UNIPV, di concerto con il Direttore Generale, e con il supporto del SPP e del MC, le necessarie azioni correttive e le eventuali misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione da adottare.

Art. 4. Direttore Generale: obblighi e attribuzioni

1. Il Direttore Generale, in quanto Dirigente che esercita poteri di organizzazione e di spesa sulle attività svolte dal Personale Tecnico e Amministrativo, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze e nei confronti dei lavoratori su cui esercita funzioni gerarchiche e secondo le modalità eventualmente definite dalle procedure del SGSSL di UNIPV, è tenuto a:
 - a. designare i soggetti incaricati alle emergenze e del primo soccorso afferenti alla direzione generale;
 - b. garantire l'attuazione delle procedure previste dal SGSSL;
 - c. garantire l'adempimento di tutti gli altri obblighi attribuitigli dalla Legge;
 - d. effettuare, direttamente o per il tramite di incaricati, ove necessario con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, controlli sui processi e sulla documentazione delle proprie Strutture, ai fini della verifica della corretta applicazione e dell'efficacia delle disposizioni prevista dal SGSSL e ai fini del miglioramento continuo in termini di SSL.
2. il Direttore Generale, in qualità di gestore delle Aree dell'Amministrazione Centrale e in aggiunta ai propri compiti in qualità di Dirigente per la sicurezza, cura le seguenti attività generali di UNIPV, per il tramite delle Strutture all'uopo preposte:
 - a. formalizza l'organigramma della sicurezza, l'individuazione e le designazioni delle altre figure chiave della sicurezza, con la collaborazione degli altri Dirigenti per la Sicurezza di UNIPV;
 - b. coordina le attività manutentive periodiche delle strutture di UNIPV e programma gli interventi manutentivi e di ripristino della conformità alle norme di legge sulle non conformità, i danni o i malfunzionamenti relativi alle strutture edilizie, agli impianti, segnalati dai Dirigenti e Preposti;
 - c. garantisce, in collaborazione con tutti i Dirigenti per la Sicurezza di UNIPV, l'elaborazione del piano di emergenza e l'effettuazione delle esercitazioni antincendio, e promuove ogni forma di coordinamento finalizzata ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza;
 - d. esercita, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione e/o struttura di supporto (interna o esterna all'organizzazione) appositamente incaricata, l'attività di vigilanza di ordine generale sulle prestazioni in materia di salute e sicurezza, sull'attuazione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di SSL, eventualmente tramite AUDIT per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, e riferisce al Rettore in esito a tali attività di vigilanza;
 - e. all'esito delle attività di vigilanza attua le necessarie azioni di propria competenza, finalizzate al miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
 - f. organizza la formazione generale per tutti i lavoratori di UNIPV;

- g. organizza la formazione specifica rischio basso (rischio ufficio e videoterminali) per i soggetti che operano negli uffici;
 - h. fornisce, a richiesta, l'eventuale necessario supporto tecnico alle attività di formazione sui rischi specifici svolte all'interno dei Dipartimenti;
 - i. organizza la formazione preposti per tutti i Preposti di UNIPV;
 - j. organizza la formazione dirigenti per tutti i Dirigenti per la Sicurezza di UNIPV;
 - k. organizza la formazione degli incaricati alla gestione delle emergenze e del primo soccorso;
 - l. organizza la formazione necessaria ai tecnici del Servizio di Prevenzione e Protezione e delle altre strutture all'uopo preposte, per mantenere le qualifiche previste dalla Legge, e/o per acquisire ed aggiornare le necessarie competenze tecniche;
 - m. organizza, in accordo con il Rettore, altre attività integrate per UNIPV eventualmente necessarie per gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
3. A seguito della ricezione di segnalazioni da parte di lavoratori, preposti, o evidenze durante attività di controllo e/o audit, il Direttore Generale individua, nell'ambito delle proprie attribuzioni e dei poteri assegnati da UNIPV, di concerto con gli altri Dirigenti per la Sicurezza interessati, e con il supporto del SPP e del MCC, le necessarie azioni correttive e le eventuali misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione da adottare.

Art. 5. Dirigente per la Sicurezza: obblighi e attribuzioni

1. Il Dirigente per la Sicurezza, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, adempie agli obblighi, di propria competenza, previsti dall'art.18 del TUS, secondo le modalità eventualmente definite dalle procedure del SGSSL di UNIPV. In particolare, nell'organizzare l'attività, tra l'altro è tenuto a:
- a. collaborare con il Datore di Lavoro e il Direttore Generale ai fini della formalizzazione dell'organigramma della sicurezza, l'individuazione e le designazioni delle altre figure chiave della sicurezza, secondo le modalità definite dalle procedure di UNIPV;
 - b. segnalare ove opportuno al Direttore Generale e/o al Rettore, le criticità, i danni o i malfunzionamenti relativi alle strutture edilizie, agli impianti, alle attrezzature e alle postazioni di lavoro, al fine della programmazione dei necessari interventi manutentivi e di ripristino della conformità alle norme di legge;
 - c. garantire, nelle more dell'attuazione degli interventi di cui al precedente punto, la realizzazione di misure urgenti provvisorie di messa in sicurezza, in caso di pericolo grave e immediato;
 - d. garantire l'attuazione delle procedure previste dal SGSSL;
 - e. garantire l'adempimento di tutti gli altri obblighi attribuiti loro dal D.Lgs. 81/08 e in particolare dall'art.18;

- f. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - g. fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (“DPI”), sentito il RSPP e il MCC;
 - h. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - i. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei Dispositivi Protezione Collettiva (“DPC”) e dei DPI messi a loro disposizione;
 - j. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al MCC l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel TUS;
 - k. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - l. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - m. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del TUS;
 - n. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - o. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - p. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - q. con il supporto del SPP, aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - r. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
 - s. effettuare, attraverso personale a ciò incarico e con il supporto del SPP, controlli sui processi e sulla documentazione prodotta dalla propria struttura, ai fini della verifica della corretta applicazione e dell'efficacia delle disposizioni previste dal SGSSL e ai fini del miglioramento continuo in termini di SSL.
2. I Dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento, da parte dei Lavoratori, dei Preposti nonché del MCC e, ove applicabile dei progettisti, dei fornitori, degli installatori, degli obblighi imposti dalla normativa vigente, e in particolare degli obblighi di

cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del TUS, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del DL e dei Dirigenti. In caso di reiterato inadempimento i Dirigenti segnalano l'accaduto al Rettore e al Direttore Generale, ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare e dell'eventuale erogazione della relativa sanzione.

3. A seguito della ricezione di segnalazioni da parte di Lavoratori, Preposti, o del Servizio di Prevenzione e Protezione il Dirigente per la Sicurezza, di concerto con il DL, nell'ambito del proprio ruolo, delle proprie attribuzioni e degli effettivi poteri assegnati da UNIPV, con il supporto del SPP e del MC, attua le necessarie azioni correttive e le eventuali misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
4. I Dirigenti per la Sicurezza, se responsabili di una Struttura, hanno il compito di:
 - a. incaricare i Lavoratori da adibire alla gestione delle emergenze e del primo soccorso per la propria Struttura, secondo le modalità e procedure definite dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - b. individuare nell'ambito del budget assegnato, le risorse da utilizzare per l'acquisto/manutenzione ordinaria e straordinaria dei DPI/DPC, ove non acquistati/manutenuti a livello centrale dai servizi all'uopo preposti;
 - c. verificare, sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle strutture preposte di UNIPV, che i lavoratori si sottopongano alla prevista sorveglianza sanitaria, e segnalano le eventuali situazioni anomale al Datore di Lavoro e al Direttore Generale, per gli adempimenti di competenza; verificano inoltre che i lavoratori sprovvisti di giudizio di idoneità non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica;
 - d. segnalare alle strutture preposte alla manutenzione le esigenze di intervento ai fini del mantenimento nel tempo, e del miglioramento dei livelli salute e sicurezza degli spazi assegnati alla propria struttura autonoma nonché, ove necessario, in caso di pericolo grave e immediato, intervenire per la prima messa in sicurezza (ivi compresa l'eventuale disposizione di interdizione) degli spazi assegnati alla propria SA, in attesa degli interventi manutentivi.
5. Fatte salve le eventuali responsabilità legate alla normativa vigente, e relative sanzioni previste dalla normativa specifica, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo di RSA e CSC costituisce illecito disciplinare sanzionato in forza dei regolamenti vigenti.

Art. 6. Responsabile della Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio: obblighi e attribuzioni

1. Il Responsabile delle Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio, nello svolgimento di tali attività, ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il SPP, con il MCC e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
 2. Il RADRL, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
 3. In particolare il RADRL, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, è tenuto a:
-

- a. concorrere con il DL alla valutazione del rischio, alla definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare e alla redazione del conseguente documento di valutazione del rischio per le attività di didattica, ricerca e servizio organizzate; a tal fine sottoscrive la parte di DVR di propria competenza;
 - b. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al DL;
 - c. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il DVR;
 - d. adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - e. attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e delle procedure del SGSSL di UNIPV;
 - f. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal DL con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte;
 - g. ferme restando le previsioni del presente regolamento in materia di formazione e informazione dei lavoratori, il RADRL, nell'ambito delle proprie attribuzioni, collabora con il DL per la formazione ed all'informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi specifici, e sulle specifiche misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate al fine di eliminarli o ridurli al minimo, in relazione alle conoscenze del progresso tecnico;
 - h. il RADRL è tenuto altresì ad informare e formare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, attivandosi per la sorveglianza e la verifica dell'operato da parte dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati;
 - i. A seguito della ricezione di segnalazioni da parte di lavoratori, preposti, o del SPP, il RADRL attua, nell'ambito delle proprie attribuzioni e dei poteri effettivamente assegnati da UNIPV e di concerto con il DL, con il supporto del SPP e del MCC, le necessarie azioni correttive e le eventuali misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
4. Il RADRL è identificabile quale Dirigente per la Sicurezza, ai sensi degli art.2 e 299 del TUS, quando organizza le attività di didattica e di ricerca in laboratorio, e in tale ruolo eredita gli obblighi espressi nell'art.5 del presente Regolamento.
 5. Il RADRL è identificabile quale Preposto, ai sensi degli artt.2 e 299 del TUS, quando sovrintende alle attività di attività di didattica e di ricerca in laboratorio, che sono organizzate da altro soggetto, e in tale ruolo eredita gli obblighi espressi nell'art.7 del presente Regolamento.
 6. Fatte salve le eventuali responsabilità legate alla normativa vigente, e relative sanzioni previste dalla normativa specifica, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo di RADRL costituisce illecito disciplinare sanzionato in forza dei regolamenti vigenti.

Art. 7. Preposto: obblighi e attribuzioni

1. Tutti coloro che sono stati incaricati di sovrintendere a un'attività lavorativa, o che esercitano di fatto una funzione di coordinamento sui lavoratori e che rispondono del

proprio operato a soggetti che hanno funzione di direzione, sono definiti come Preposto e come tali sono tenuti a:

- a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei DPC e dei DPI messi a loro disposizione, nonché delle procedure del SGSSL;
 - b. in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal DL e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza nonché, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
 - c. applicare le procedure del SGSSL di UNIPV e verificarne l'applicazione da parte degli altri lavoratori;
 - d. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
 - e. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - f. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - g. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - h. segnalare tempestivamente al DL o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPC e DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - i. in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al DL e al Dirigente per la sicurezza le non conformità rilevate;
 - j. frequentare corsi di formazione organizzati dal DL, secondo quanto previsto dall'art.37 del TUS.
2. I RSA di ciascuna Struttura individuano nominalmente e comunicano al SPP i soggetti che ricoprono il ruolo di Preposto, i quali sono tenuti a sottoporsi alla formazione prevista dalla normativa vigente in relazione al loro specifico ruolo.

Art. 8. Lavoratore: obblighi e attribuzioni

1. Tutti i lavoratori, compresi coloro che sono identificabili come Preposti e Dirigenti, sono tenuti all'osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne a UNIPV, ivi comprese le disposizioni contenute nelle procedure previste dal SGSSL.

2. Tutti i lavoratori devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare devono:
 - a. contribuire, insieme al DL, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DL, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e. segnalare immediatamente al DL, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere "c" e "d", nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera "f" per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
 - f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal DL;
 - i. sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal MCC.
3. Nelle ipotesi di pericolo grave, immediato e non evitabile, i lavoratori hanno diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa senza subire pregiudizio alcuno e con protezione da ogni conseguenza dannosa.
4. Tutti i lavoratori operanti presso UNIPV, nonché gli eventuali ospiti, sono tenuti a prendersi cura della sicurezza e salute propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e della salvaguardia dell'ambiente, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dall'art.20 del TUS.
5. Il Lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e primo soccorso, non può rifiutare, se non per giustificati motivi, la designazione e si sottopone ai corsi di formazione e informazione organizzati dall'amministrazione, ai sensi degli articoli 20 e 43 del TUS.
6. Il Lavoratore ha l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione-informazione relativi ai rischi connessi all'attività svolta.
7. Fermi restando gli obblighi del Lavoratore previsti dall'art. 20 del TUS, all'atto dell'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l'erogazione delle sanzioni disciplinari previste dal CCNL e dai regolamenti di UNIPV.

Art. 9. Servizio di Prevenzione e Protezione: obblighi e attribuzioni

1. Per l'esercizio delle funzioni attinenti alla tutela della salute e della sicurezza, il DL, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del TUS, è supportato dal Servizio di Prevenzione e Protezione. I compiti del SPP sono quelli previsti dal comma 1 dell'art.33 del TUS.
2. Il responsabile ed i componenti tecnici ed amministrativi del SPP sono nominati dal DL.
3. L'amministrazione di UNIPV garantisce al SPP le condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, inoltre, affinché il servizio sia in grado di disporre correttamente ed efficacemente delle necessarie conoscenze, il DL, per il tramite anche dei responsabili delle strutture e dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, fornisce allo stesso tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi, ed in tal senso crea un flusso permanente di informazioni verso tale struttura che contenga quanto indicato dal comma 2 dell'art.18 del TUS.
4. Ulteriori attività possono essere assegnate al SPP, a seconda delle necessità organizzative e/o procedurali, attraverso determinate organizzative o decreti rettorali.

Art. 10. Medico Competente: obblighi e attribuzioni

1. UNIPV garantisce ed organizza le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'art.41 del TUS e, a tal fine, il DL designa il Medico Competente.
2. I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico Competente venga a conoscenza ed utili ai fini della sorveglianza sanitaria sono utilizzati da UNIPV nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 101/2018 e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR).

Art. 11. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono eletti o designati, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata. Essi hanno le attribuzioni ad essi specificamente assegnate dall'art.50 del TUS e, in particolare:
 - a. accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b. sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
 - c. sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d. sono consultati in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
 - e. ricevono le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f. ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, laddove istituiti;
 - g. ricevono una formazione adeguata;

- h. promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i. formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - j. partecipano alle riunioni periodiche di sicurezza con il DL o suo delegato;
 - k. fanno proposte in merito all'attività di prevenzione;
 - l. avvertono il DL o suo delegato dei rischi individuati nel corso della loro attività;
 - m. possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal DL o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. La composizione e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata.
 3. Gli RLS hanno diritto ad una formazione in materia di salute e sicurezza, la cui modalità di erogazione, la durata e i contenuti della formazione specifica sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi dell'art.37 comma 11 del TUS.
 4. Gli RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute loro, anche tramite l'accesso ai dati di cui all'art. 18, comma 1 lettera r) del TUS, contenuti in applicazioni informatiche, e non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 12. Addetto Locale per la Sicurezza: obblighi e attribuzioni

1. L'Addetto Locale per la Sicurezza è una figura gestionale individuata dal RSA ovvero dal CSC, e nominata dal DL previa accettazione dell'incarico, tra il personale di ruolo di UNIPV.
2. L'ALS, nell'ambito della/e Struttura/e di competenza, collabora con il SPP, con il RSA e CSC nonché con i RADRL, al fine di:
 - a. individuare i pericoli connessi agli ambienti di lavoro e alle attività ivi svolte, anche attraverso sopralluoghi periodici;
 - b. raccogliere ed organizzare le informazioni necessarie ai fini della valutazione del rischio e della tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro quali, ad esempio, schede rischio lavorativo individuale, fascicoli di laboratorio, schede di rischio chimico, manuali di uso e manutenzione di strumenti e attrezzature;
 - c. rilevare e riferire al RSA / CSC e/o al RADRL, nonché al SPP eventuali situazioni di rischio di cui giunga direttamente o indirettamente a conoscenza;
 - d. contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza, in collaborazione con il SPP, gli addetti all'emergenza e al primo soccorso, nei confronti dei lavoratori presenti presso la Struttura, ivi compresi eventuali ospiti, visitatori e studenti e, a tal fine, sulla pagina web del SPP di UNIPV è possibile reperire materiale utile allo scopo

- ivi compreso l'allestimento standard della bacheca della sicurezza di struttura (safety corner);
- e. vigilare affinché siano individuati tempestivamente i lavoratori esposti ai rischi e sia fatta compilare loro la documentazione informativa prevista, anche mediante l'accesso ai gestionali di UNIPV per consentire la visione dei movimenti del personale (nuove assunzioni, cessazioni, variazioni);
 - f. collaborare a conservare e tenere aggiornati i registri previsti dal TUS;
 - g. portare a conoscenza del personale le disposizioni e/o le nuove normative segnalate dal SPP;
 - h. verificare che gli interventi di sicurezza e igiene del lavoro segnalati dal SPP vengano eseguiti;
 - i. accertare, avendo cura di conservare copia della relativa documentazione, che vengano fornite ai lavoratori le informazioni di cui agli artt. 36 e 37 del TUS che riguardano:
 - rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività svolta;
 - misure e attività di prevenzione e protezione adottate;
 - norme di comportamento riguardanti la gestione delle emergenze;
 - nominativo del RSPP e del MCC;
 - nominativi degli addetti all'emergenza e al primo soccorso e nominativi dei RLS;
 - iniziative locali di sensibilizzazione e informazione sulla materia della sicurezza.
3. L'ALS può essere espressamente incaricato dal RSA / CSC della verifica periodica di dispositivi di sicurezza e della compilazione e tenuta dei registri di controllo.
 4. Al fine di dare continuità al servizio, l'incarico ha di norma durata di quattro anni e, in caso di nomina del nuovo RSA / CSC, l'incarico di ALS può essere confermato o revocato solo dopo un ann dalla nomina stessa.
 5. Di norma deve essere nominato un ALS per ciascuna Struttura di UNIPV. Può essere nominato più di un ALS nelle strutture caratterizzate da particolare complessità, da valutare tenendo conto anche di fattori quali l'articolazione geografica e/o logistica, la caratterizzazione delle attività della struttura, l'omogeneità delle tipologie di rischio, acquisito il parere favorevole del SPP.
 6. L'ALS è tenuto a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal DL al fine di acquisire una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alla specificità della struttura.
 7. L'ALS non può subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico ed è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
 8. Il RSA / CSC può proporre la revoca motivata dell'incarico di ALS al RSPP, il quale dovrà accertare la presenza di grave e verificabile inadempienza, prima di esprimere parere.
 9. Al fine di migliorare l'efficacia, la trasparenza e la tracciabilità del lavoro svolto, l'ALS è tenuto alla rendicontazione annuale dell'attività svolta attraverso una relazione cui deve essere allegata copia della documentazione prodotta nello svolgimento della propria attività

(es. attestati di formazione di sicurezza erogata o fruita, elenco delle schede di sicurezza elaborate ed inviate al SPP con le date di compilazione, elenco delle comunicazioni di cessata attività e, in generale, le evidenze documentali o fotografiche delle attività svolte). Tale dichiarazione sarà mantenuta agli atti della Struttura competente, e sarà utilizzata anche ai fini della corresponsione delle previste indennità economiche, pertanto eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle previste sanzioni disciplinari.

Art. 13. Coordinatore di Struttura organizzativa Complessa: obblighi e attribuzioni

1. Il Coordinatore di Struttura organizzativa Complessa promuove il coordinamento di tutti i RSA che insistono sulla struttura ai fini del miglioramento continuo dei livelli salute e sicurezza.
2. Il CSC segnala alle strutture preposte alla manutenzione le esigenze di intervento ai fini del mantenimento nel tempo, e del miglioramento dei livelli salute e sicurezza degli spazi comuni della SC; ove necessario, in caso di pericolo grave e immediato, interviene per la prima messa in sicurezza, ivi compresa l'eventuale disposizione di interdizione, degli spazi comuni della SC, in attesa degli interventi manutentivi.
3. Fatte salve le eventuali responsabilità legate alla normativa vigente, e relative sanzioni previste dalla normativa specifica, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo di CSC costituisce illecito disciplinare sanzionato in forza dei regolamenti vigenti.

Art. 14. Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio

1. Ai sensi dell'art.10 del D.M. 5 agosto 1998, nelle ipotesi di convenzione tra UNIPV ed altri Enti per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, di assistenza o di servizio, che comportino l'esposizione a rischi presso le strutture ospitanti di lavoratori di UNIPV o di soggetti ad essi equiparati, le figure cui competono gli obblighi previsti dal TUS sono individuate, d'intesa tra UNIPV e gli Enti convenzionati, mediante specifici accordi precedenti l'inizio delle attività previste nella convenzione.
2. I testi delle convenzioni debbono essere oggetto di verifica da parte delle strutture competenti ai fini della gestione della sicurezza sul lavoro, prima della sottoscrizione.

Art. 15. Risorse finanziarie

1. Nel Bilancio preventivo di UNIPV verranno annualmente stanziati le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi necessari a garantire la conformità agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 16. Norma di chiusura

1. Il presente Regolamento è portato a conoscenza dei soggetti responsabili e dei lavoratori nelle forme più opportune.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del D.M. 5 agosto 1998, n. 363, e delle altre normative di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.



3. La presente revisione, a far data dalla sua emanazione, sostituisce il precedente regolamento in materia comunque denominato.
4. Gli Allegati sono aggiornati periodicamente con atto del Direttore Generale al fine di rispecchiare l'organizzazione di UNIPV.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Allegato 1. Elenco Strutture organizzative autonome

Amministrazione centrale

- Direzione Generale
- Area Risorse Umane e Finanziarie
- Area Beni Culturali
- Area Didattica e Servizi agli Studenti
- Area Ricerca e Terza Missione
- Area Sistemi Informativi
- Area Tecnica e Sicurezza
- Area Relazioni Internazionali, Innovazione Didattica e Comunicazione

Dipartimenti

- Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Lazzaro Spallanzani”
 - Dipartimento di Chimica
 - Dipartimento di Fisica
 - Dipartimento di Giurisprudenza
 - Dipartimento di Matematica
 - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
 - Dipartimento di Scienze del Farmaco
 - Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
 - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
 - Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente
 - Dipartimento di Studi Umanistici
- Facoltà di Medicina e Chirurgia
- Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica
 - Dipartimento di Medicina Molecolare
 - Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense
 - Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche
 - Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento
- Facoltà di Ingegneria
- Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
 - Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione

Centri di Servizio d'Ateneo

- Centro di servizio “Centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei”
- Centro di servizio Assistenza ed Integrazione Studenti Disabili (SAISD)
- Centro di servizio per la gestione unificata delle attività di stabulazione e di radiobiologia del Polo Botta II
- Centro Grandi Strumenti
- Center for Global Strategic Engagement – GLOBEC
- Centro Linguistico d'Ateneo
- Centro Orientamento Universitario
- Centro per la Storia dell'Università di Pavia (CESUP)
- Laboratorio Energia Nucleare Applicata (LENA)